

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI MOTTA BALUFFI

PROVINCIA DI CREMONA

ORIGINALE

Comunicata ai Capigruppo Consiliari
il Nr. Prot.

**CONCESSIONE COMMODATO USO GRATUITO IMMOBILE VIA CHIESA -
SOLAROLO MONASTEROLO (EX AMBULATORIO) - RICHIESTA PROT. 222/022 -
APPROVAZIONE SCHEMA DI COMODATO.**

Nr. Progr. **13**

Data **22/02/2022**

Nr. Prot.

Seduta Nr. **2**

Cod. Materia:

Cod. Ente : 019061

L'anno DUEMILAVENTIDUE questo giorno VENTIDUE del mese di FEBBRAIO alle ore 09:00 convocata con le prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>	
Carrara Matteo	SINDACO	Presente	
Feraboli Sonia	VICE-SINDACO	Presente	
Carmignato Fabrizio	ASSESSORE	Presente	
<i>Totale Presenti</i>	3	<i>Totale Assenti</i>	0

Assenti giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti NON giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, Dr.ssa Mosti Rosella.

Il Sig. CARRARA MATTEO in qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta Comunale a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

CONCESSIONE COMMODATO USO GRATUITO IMMOBILE VIA CHIESA - SOLAROLO MONASTEROLO (EX AMBULATORIO) - RICHIESTA PROT. 222/022 - APPROVAZIONE SCHEMA DI COMODATO.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- in Motta Baluffi è presente l' Associazione sportiva dilettantistica NEWENERGYM;
- che tale associazione ha presentato al protocollo dell'ente con registrazione in data 09/02/2022 al numero 222/022 la richiesta di concessione comodato gratuito dell'edificio di proprietà comunale sito nella frazione di Solarolo Monasterolo in via Chiesa n. 3 (ex ambulatorio comunale);

Visto :

- l'art. 1803 del Codice Civile che definisce il comodato il contratto con il quale una parte consegna ad altra parte una cosa mobile od immobile affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta e senza essere tenuta a pagare alcun corrispettivo;
- L'art. 1803 c.2 Codice Civile che prevede quale elemento distintivo del contratto di comodato la gratuità in quanto se per l'uso della cosa fosse stabilito un corrispettivo, si ricadrebbe sotto lo schema dei contratti di locazione;

Ritenuto di concedere il comodato gratuito dell'immobile in favore dell'associazione sopra identificata;

Ritenuto, in base a quanto precede, di concedere in comodato l'unità immobiliare in oggetto in favore della NEWENERGYM Associazione Sportiva Dilettantistica Mottese per la durata di anni 02 (due) come da schema di comodato allegato alla presente;

Tenuto conto, infatti, che non sussiste in linea generale una specifica disposizione che impedisce all'ente locale la concessione in uso gratuito di beni facenti parte del proprio patrimonio;

Dato atto che, tuttavia, nella gestione del patrimonio comunale va salvaguardato il principio

della redditività e della convenienza economica che può recedere solo in presenza di prevalenti ed effettivi interessi pubblicistici di finalità sociale;

Preso atto del parere tecnico e contabile favorevole espresso dai competenti responsabili di servizio ai sensi dell'art. 49, co. 1, del D.lgs 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il D. Lgs.vo n. 267/2000 – Testo Unico degli Enti Locali;

Visto il parere favorevole, dal punto di vista tecnico, espresso dal Responsabile dell'Area tecnica;

Con voti favorevoli n.02 ed astenuti n. 01 – Feraboli Sonia -, espressa in forma palese,

DELIBERA

- 1) Di fare espressamente presente che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) Di concedere alla NEWENERGYM Associazione Sportiva Dilettantistica Mottese il comodato gratuito della unità immobiliare di proprietà comunale ubicata in via Chiesa n. 3, identificato al foglio 02 mappale 186 sub. 6 Cat. A10, per la durata di anni due;
- 3) Di approvare la bozza di contratto di comodato allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 4) Di rimettere al competente Responsabile di Area i conseguenti adempimenti.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il 4^a comma dell'art. 134 del Decreto legislativo n. 267/2000;

Con voti favorevoli n.02 ed astenuti n. 01 – Feraboli Sonia -, espressa in forma palese,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 13 DEL 22/02/2022

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
CARRARA MATTEO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA MOSTI ROSELLA

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo comunale il **02/09/2022** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data: 02/09/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA MOSTI ROSELLA

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il giorno **22/02/2022**.

Data: 12/09/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA MOSTI ROSELLA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il giorno **12/09/2022**.

Data: 12/09/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA MOSTI ROSELLA

COMUNE DI MOTTA BALUFFI

PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera nr. 13 Data Delibera 22/02/2022

OGGETTO

CONCESSIONE COMMODATO USO GRATUITO IMMOBILE VIA CHIESA - SOLAROLO MONASTEROLO (EX AMBULATORIO) - RICHIESTA PROT. 222/022 - APPROVAZIONE SCHEMA DI COMODATO.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, C. 2 E 97, C.4.B. DEL T.U. N. 267/2000 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

IL
RESPONSABILE
DEL SERVIZIO

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :

FAVOREVOLE

Data 19/02/2022

IL RESPONSABILE

Carrara Matteo

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, C. 1 DEL T.U. N. 267/2000 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :

Data

**CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO
DI IMMOBILE
VIA CHIESA 3 – SOLAROLO MONASTEROLO
(ex ambulatorio comunale)**

Tra

L'Amministrazione comunale di Motta Baluffi, con sede in Piazza Gaboardi n.1, Motta Baluffi (CR), C.F. 00326780194 di seguito denominata "COMODANTE" – nella persona del Sindaco Dr. Matteo Carrara

E

La _____ C.F. _____ di seguito denominata "COMODATARIO" nella persona del Presidente _____, nato a _____ il _____ e residente a _____ in Via _____ n. ____ C.F. _____;

PREMESSO CHE

- a) L'Amministrazione comunale è proprietaria dell'immobile sito in Via Chiesa n.3 nella frazione di Solarolo Monasterolo, censito sul foglio n. 2 mappale n.186 sub.6 superf.catastale mq.51cat.A/10
- b) e che tale immobile risulta non utilizzato;
- c) Che con nota registrata al protocollo dell'Ente il 09/02/2022 al n. 222/022 la predetta associazione ha presentato richiesta di concessione d'uso gratuito dell'edificio de quo al fine di stabilirne la sede legale;
- d) Che con deliberazione di G.C. n. __ del _____ avente ad oggetto: " _____", si è assegnato in comodato d'uso gratuito l'immobile identificato catastalmente al foglio n.2 mappale 186 sub.6 per un totale di mq.51 cat.A/10 alla _____ - C.F. _____;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti riconoscono quanto citato in premessa quale parte integrante del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 – OGGETTO

L'Ente concede a titolo di comodato ad uso gratuito ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli da 1803 a 1812 del Codice Civile alla _____
C.F. _____ che accetta, tramite il Presidente, la seguente struttura:

Foglio 2 mappale 186 sub.6 ;
superficie del fabbricato mq. 51 cat. _A/10;

ARTICOLO 2 – DURATA

Il presente contratto di comodato d'uso gratuito ha durata di anni _____(____) a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto.

Le parti potranno recedere prima del termine di scadenza ai sensi di quanto previsto dall'art. 1809, comma 2, del Codice Civile, dando preavviso di tre mesi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

ARTICOLO 3 – OBBLIGHI DEL COMODATARIO

Il Comodatario dichiara di aver preso visione del fabbricato e di averlo trovato idoneo all'uso previsto. In tale stato, si obbliga a restituirlo alla scadenza.

ARTICOLO 4 – DIVIETI

L'Associazione di impegna a non destinare il fabbricato ceduto in comodato ad usi diversi da quelli previsti e a non cederne l'uso a terzi, nemmeno temporaneamente o parzialmente, a qualsiasi titolo, senza il preventivo consenso scritto dell'Ente comodante.

Eventuali migliorie dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Ente e non potranno dar luogo né a rimborso e/o risarcimento, né a diritto di ripristino.

ARTICOLO 5 – OBBLIGHI DEL COMODANTE

Qualora il comodante, nel perseguimento dell'interesse pubblico, addivenisse all'intenzione di alienare il fabbricato e/o utilizzare lo stesso per altri fini, dovrà comunicarlo a mezzo raccomandata al comodatario, il quale dovrà provvedere a liberare e riconsegnare l'immobile entro congruo periodo.

Il Responsabile dell'Are Tecnica provvederà, a contratto sottoscritto, alla formale consegna dell'immobile all'Associazione, mediante redazione di apposito verbale.

ARTICOLO 6- IMPOSTE E TASSE -

Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L. 266/1991. Le parti convengono che la presente pattuizione verrà registrata soltanto in caso d'uso, e che in tal caso le spese di registrazione saranno a carico del comodatario.

ARTICOLO 7- NORME FINALI

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, le parti fanno riferimento al disposto degli articoli dal 1803 al 1812 del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia.

ARTICOLO 8 – PRIVACY

I dati personali contenuti nel presente contratto sono destinati a trattamento manuale e/o informatico esclusivamente per i fini strettamente inerenti alla stipulazione stessa. I dati conferiti potranno essere comunicati ad altri uffici di questo Ente o di altre Pubbliche Amministrazioni, laddove ciò si renda necessario dalle ipotesi previste dalla legge o dai regolamenti. Gli interessati, in relazione al trattamento dei propri dati, possono esercitare i diritti previsti dall'art. 13 del D.lgs. 196/2003, codice in materia di protezione dei dati personali.

ARTICOLO 9

Per i casi di controversie che non possono essere definite in via amichevole, la competenza è del Foro di Cremona.

Letto, confermato e sottoscritto.
Motta Baluffi,

Per l'Associazione

Per il Comune di Motta Baluffi
